

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 12/01/2021

FATTO

Parte ricorrente chiede che venga accordato il rimborso dei buoni fruttiferi postale serie P, Q e Q/P allegati al ricorso, secondo quanto riportato a tergo dei titoli stessi e che venga ribadito che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e, pertanto, il contrasto tra le condizioni riguardanti gli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 venga risolto dando prevalenza alle prime.

Parte resistente ritiene il ricorso:

- non ricevibile per incompetenza *ratione temporis*. A tal proposito, viene infatti richiamata la pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 che ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art.1339 c.c., al momento della sottoscrizione del “contratto” che, nel caso di specie, è riconducibile agli anni 1987 e 1989;
- inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell’ABF. I titoli di risparmio postale sono mezzi di raccolta del risparmio postale medesimo che viene effettuata dall’intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale;
- infondato, poiché i buoni fruttiferi di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, come stabilito dal D.M. istitutivo della medesima serie;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- per il rilascio dei buoni della nuova serie “Q”, sono stati utilizzati i moduli della serie “P” che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”, provvedendo ad apporre sul fronte il timbro recante “serie Q/P” e, sul retro del titolo, il timbro indicante
- i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla precedente serie “P”, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 13.6.1986;
- il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore; il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco individua i nuovi tassi d’interesse applicati;

a sostegno della propria tesi richiama numerose pronunce di merito e di legittimità la quale si è pronunciata sulla legittimità del meccanismo di eterointegrazione dei BF poiché, non trattandosi di titoli di credito, ma di titoli di legittimazione, per essi non operano i principi di letteralità e autonomia causale.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* non sono fondate.

Da un lato, a nulla rileva che l’emissione dei buoni sia anteriore al giorno 1 gennaio 2009, atteso che la contesa verte sugli effetti dell’atto (destinati a protrarsi ben oltre la data predetta) e non sulla sua validità; inoltre, non è il comportamento dell’intermediario ad essere oggetto di valutazione in sé e per sé considerato, ma il suo effetto sul piano dell’affidamento, che determina le caratteristiche del regolamento contrattuale con riferimento ai predetti effetti, rientranti nell’ambito temporale della competenza dell’Arbitro.

Dall’altro, la competenza per materia, relativamente ai buoni fruttiferi, è stata affermata senza tema di smentite dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), che qui si ha per richiamato.

Il ricorso va esaminato e deciso partitamente in relazione ai buoni appartenenti alle serie Q/P, Q e P.

In relazione ai buoni della serie Q/P oggetto di contestazione si può osservare che:

- a) trattasi di buoni cointestati con pari facoltà di rimborso;
- b) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
- c) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- d) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:
8% fino al 5° anno
9% dal 6° al 10° anno
10,50% dal 11° al 15° anno
12% dal 16° al 20° anno

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie "P" su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno

Il D.M. 13.6.1986, recante "*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio*", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "*due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*".

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, la domanda, per i predetti buoni Q/P, appare fondata.

Venendo ai titoli oggetto di contestazione che appartengono alla Serie “Q” si osserva che:

- a) trattasi di buoni cointestati con pari facoltà di rimborso il cui rendimento non è stato ancora rimborsato;
- b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «Q», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- c) sono stati emessi nel periodo di emissione della serie Q.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'accertamento dell'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore del titolo appartenente alla serie Q, emesso sul modulo cartaceo di detta serie.

L'intermediario non avanza contestazione alcuna sul punto, di modo che, in difetto di eccezioni, la domanda deve essere accolta in quanto non sussiste contestazione.

Infine, venendo al buono serie P n. ***034 del 28.03.1987, per lire 500.000, si può osservare che:

- a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- b) trattasi di buono cointestato con pari facoltà di rimborso sul cui retro è stato apposto un timbro che attesta l'avvenuto rimborso in data 21.12.2017 per un valore pari a 3.330,10 Euro;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti non è apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti;
- d) il BF risulta emesso nel periodo di vigenza della serie Q.

Il titolo è dunque da rimborsare in base alle condizioni originarie stampate sul medesimo, in virtù di quanto affermato da Cassazione civile, SS.UU., 15/06/2007 n° 13979 («*Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni»).

Il ricorso va dunque accolto interamente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI